



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria (laureati non medici) in Genetica Medica, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Statistica Sanitaria e Biometria**

**Anno Accademico 2023/2024**

Art. 1 - Posti disponibili e requisiti di ammissione	3
Art. 2 - Posti riservati ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162	4
Art. 3 - Inizio formazione e norme generali	4
Art. 4 - Prove d'esame	5
Art. 5 - Valutazione titoli	6
Art. 6 - Calendario delle prove	8
Art. 7 - Presentazione domande di ammissione	9
Art. 8 - Candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)	12
Art. 9 - Norme per lo svolgimento delle prove e Commissioni giudicatrici	12
Art.10 - Graduatorie	13
Art.11 - Immatricolazione	13
Art. 12 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti	14
Art. 13 - Avvertenze	14
Art. 14 - Trattamento dei dati personali	14
Art. 15 - Contatti	14
Art. 16 - Pubblicità	15

## LA RETTRICE

- Visto** il D.P.R. del 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di perfezionamento";
- Visto** il D.M. del 16 settembre 1982 emanato in attuazione dell'art. 13 del sopracitato D.P.R. 162/1982, concernente la determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione Universitarie;
- Vista** la Legge 30 novembre 1989, n. 398, "Norme in materia di borse di studio universitarie";
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- Visto** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Vista** la Legge 29 dicembre 2000, n. 401 "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario" ed in particolare all'art. 8 (Scuole di Specializzazione);
- Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di dati personali" e il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati);
- Visto** il D. M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica D.M. 3 novembre 1999, n. 509";
- Vista** la Legge 12 novembre 2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che integra il comma 5 dell'art. 39, del D. Lgs. 286/1998;
- Visto** il D.M. 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2006, recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il D.I. emanato congiuntamente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 9 luglio 2009, relativo alla corrispondenza tra le classi di laurea di cui al Decreto ministeriale 270/04 e classi di laurea relative al D.M. 509/99, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- Vista** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto** il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, recante "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", che ha modificato il DM 1 agosto 2005, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3 che prevede che con successivo provvedimento "saranno individuate le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonché gli Ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia";
- Visto** l'articolo 2-bis del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che prevede che "nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401";

- Visto** il D.I. 16 settembre 2016, n. 716, recante il “Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai ‘non medici’”, adottato in attuazione del succitato l'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;
- Vista** la Nota ministeriale n.19663 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Attivazione Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia di cui al DM 68/2015”;
- Visto** il Decreto Direttoriale del 23 dicembre 2016 n. 30985 di autorizzazione all'integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo con l'inserimento delle Scuole di Specializzazione in Genetica medica, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Statistica Sanitaria e Biometria;
- Visto** il Decreto Direttoriale del 06 agosto 2021 n. 2010 Prot. 24448 di autorizzazione all'integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo con l'inserimento della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica ad accesso riservato ai non medici;
- Visto** il D.R. 3890/2016 del 28/11/2016 ed il D.R. 7060/2021 del 06/09/2021 con i quali sono stati approvati gli Ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione in Genetica medica, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Statistica sanitaria e Biometria ad accesso non medici;
- Visto** l'art. 3, comma 2 del D.I. n. 716 del 16/09/2016, che dispone che con specifico e successivo decreto ministeriale saranno identificati i requisiti e gli standard per ogni Scuola e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa necessaria ai fini dell'attivazione della Scuola stessa;
- Atteso** che in via transitoria, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato art. 3, comma 2, il MUR consente l'attivazione delle Scuole con la rete formativa già esistente e già utilizzata dalla Scuola, sulla base delle convenzioni vigenti;
- Vista** la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) del 6 maggio 2024 relativa all'attivazione del primo anno di corso, alla definizione dei posti disponibili, ai regolamenti didattici ed ai piani didattici delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici in Genetica medica, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Statistica sanitaria e Biometria per l'A.A. 2023/2024;
- Vista** la Delibera del Senato Accademico dell' 8 maggio 2024 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2024, con le quali è stata autorizzata l'attivazione delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici in Genetica medica, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Statistica sanitaria e Biometria per l'A.A. 2023/2024;
- Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca del 29 aprile 2024, relativa alla contribuzione universitaria per l'a.a. 2024/2025;
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 3 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2015;
- Visto** il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 40884 del 04 luglio 2017;
- Visto** il Regolamento degli Studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 55734/19 del 15 luglio 2019;
- Vista** la Circolare Ministeriale concernente l'immatricolazione di cittadini stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2024/2025 e le vigenti disposizioni in materia di ammissione dei cittadini stranieri alle scuole di specializzazione;
- Atteso** che il dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento.

## DECRETA

Sono indetti per l'anno accademico **2023/2024** i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno delle seguenti Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici, afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery):

- **Genetica Medica**
- **Microbiologia e Virologia**
- **Patologia Clinica e Biochimica Clinica**
- **Statistica Sanitaria e Biometria**

Le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici qui approvati sono disciplinate dalle disposizioni che seguono.

### **Art. 1 - Posti disponibili e requisiti di ammissione**

#### **GENETICA MEDICA - Classe dei servizi clinici specialistici biomedici**

Anni di corso: 4

Posti disponibili: **12** di cui 3 posti riservati a dipendenti di enti pubblici convenzionati con la Scuola.

Possono partecipare al concorso di ammissione i laureati magistrali in Biologia (Classe LM-6), in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM-9), Biotecnologie industriali (Classe LM-8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM-7), nonché i corrispondenti laureati specialistici e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.

Per la frequenza della Scuola di specializzazione, sono inoltre richiesti, entro la data di inizio della formazione, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Biologo e l'iscrizione all'Ordine dei Biologi.

#### **MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio**

Anni di corso: 4

Posti disponibili: **10** di cui 3 posti riservati a dipendenti di enti pubblici convenzionati con la Scuola.

Possono partecipare al concorso di ammissione i laureati magistrali in Biologia (Classe LM-6), in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM-9), Biotecnologie industriali (Classe LM-8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM-7), nonché i corrispondenti laureati specialistici e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.

Per la frequenza della Scuola di specializzazione, sono inoltre richiesti, entro la data di inizio della formazione, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Biologo e l'iscrizione all'Ordine dei Biologi.

#### **PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA - Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio**

Anni di corso: 4

Posti disponibili: **25** di cui 8 posti riservati a dipendenti di enti pubblici convenzionati con la Scuola.

Possono partecipare al concorso di ammissione i laureati magistrali in Biologia (Classe LM-6), in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM-9), Biotecnologie industriali (Classe LM-8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM-7), in Chimica (LM-54), in Farmacia e Farmacia industriale (LM-13), nonché i corrispondenti laureati specialistici e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.

Per la frequenza della Scuola di Specializzazione, i laureati nelle classi LM-6, LM-7, LM-8 e LM-9 o equiparati, devono aver conseguito, entro la data di inizio della formazione, l'abilitazione all'esercizio della professione di Biologo e aver provveduto all'iscrizione all'Ordine dei Biologi; i laureati nelle classi LM-13 e LM-54 o equiparati, devono aver conseguito, entro la data di inizio delle attività formative, l'abilitazione alla professione in relazione alla specifica classe di laurea.

### **STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA - Classe della sanità pubblica**

Anni di corso: 3

Posti disponibili: 3 di cui 1 posto riservato a dipendenti di enti pubblici convenzionati con la Scuola.

Possono partecipare al concorso di ammissione i laureati magistrali in Biologia (Classe LM-6), in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM-9), Biotecnologie industriali (Classe LM-8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM-7), Medicina veterinaria (LM-42), in Farmacia e Farmacia industriale (LM-13), in Chimica (LM-54), in Scienze Statistiche (LM-82), nonché i corrispondenti laureati specialistici e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.

È inoltre richiesto, per la frequenza della Scuola, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista. L'abilitazione all'esercizio della professione deve essere conseguita entro la data di inizio formazione.

#### **Art. 2 - Posti riservati ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162**

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, il personale appartenente ad enti pubblici convenzionati con le Scuole di Specializzazione per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative e di quelle previste dall'art. 39 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, può accedere a posti riservati, nel limite del 30%, in aggiunta ai posti ordinari, a condizione che già operi nel settore cui afferisce la Scuola di Specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità di ammissione.

Per tali candidati i requisiti dichiarati devono permanere per l'intera durata della formazione specialistica.

Il personale appartenente alla citata categoria dovrà caricare on line all'atto della compilazione della domanda di ammissione un certificato di servizio con l'indicazione della struttura di appartenenza e l'autorizzazione dell'ente di appartenenza a frequentare la Scuola di Specializzazione prescelta e dovrà selezionare la categoria "posti riservati" nella domanda di ammissione.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con comunicazione motivata, l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti previsti.

#### **Art. 3 - Inizio formazione e norme generali**

Per le Scuole di Genetica Medica, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica e Statistica Sanitaria e Biometria, l'**inizio della formazione** è previsto per il giorno **01 novembre 2024**.

Le attività didattiche, sia di tipo frontale che di tipo professionalizzante, prevedono la frequenza presso le strutture della rete formativa della Scuola di Specializzazione, fino al raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.I. 716/2016.

La frequenza dei corsi è obbligatoria. Le Scuole di Specializzazione verificano l'assolvimento dell'impegno orario e prevedono idonei sistemi di controllo dello stesso. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

Il periodo di formazione può essere sospeso per gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, il periodo della sospensione stessa deve essere recuperato.

La presentazione della domanda di ammissione, secondo la procedura di cui all'art. 7 comporta l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente decreto; il mancato rispetto comporta l'esclusione dal concorso.

#### **Art. 4 - Prove d'esame**

Per l'ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 162/1982 è richiesto il superamento di un esame consistente in:

##### **GENETICA MEDICA**

- 1) un'unica prova scritta, della durata di 90 minuti, costituita da 50 domande con domande a risposta multipla (punti 50) e due domande a risposta aperta (punti 20), intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

Alla prova scritta è riservato un punteggio complessivo massimo di **70** punti: la prova scritta si intende superata con votazione non inferiore a **50** punti su un massimo di 70.

Alla votazione ottenuta sarà associato il punteggio ottenuto nella valutazione titoli (art. 5).

##### **MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA**

- 1) una prova scritta, della durata di 60 minuti, costituita da domande a risposta aperta, intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;
- 2) una prova orale, intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione.

Saranno ammessi alla prova orale i soli candidati che hanno superato la prova scritta.

Alla prova scritta e orale è riservato un punteggio complessivo massimo di **75** punti: la prova scritta si intende superata con una votazione non inferiore a 20 punti su un massimo di **40** e la prova orale con votazione non inferiore a 20 punti su un massimo di **35**.

Alle votazioni ottenute sarà associato il punteggio ottenuto nella valutazione titoli (art. 5).

##### **PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA**

- 1) una prova scritta, della durata di 60 minuti, costituita da domande a risposta aperta, intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;
- 2) una prova orale intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione.

Saranno ammessi alla prova orale i soli candidati che hanno superato la prova scritta.

Alla prova scritta e orale è riservato un punteggio complessivo massimo di **70** punti: la prova scritta si intende superata con una votazione non inferiore a 20 punti su un massimo di **40** e la prova orale con votazione non inferiore a 18 punti su un massimo di **30**.

Alle votazioni ottenute sarà associato il punteggio ottenuto nella valutazione titoli (art. 5).

## **STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA**

Un'unica prova scritta consistente in un elaborato su temi attinenti alla Scuola di Specializzazione inteso ad accertare la cultura generale nell'area di specializzazione.

Alla prova scritta è riservato un punteggio complessivo massimo di 70 punti: la prova scritta si intende superata con votazione non inferiore a 45 punti su un massimo di 70.

Alla votazione ottenuta sarà associato il punteggio ottenuto nella valutazione titoli (art. 5).

### **Art. 5 - Valutazione titoli**

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio conseguito nell'esame in misura non superiore al 30%.

Ai titoli è riservato un punteggio complessivo massimo di 30 punti sul totale di 100 punti a disposizione della Commissione. I titoli saranno valutati solo nel caso di superamento delle prove d'esame.

I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti:

#### **GENETICA MEDICA:**

a) voto finale di laurea (max **5** punti):

- 1 punto per il voto <100;
- 2 punti per il voto da 100/110 a 103/110;
- 3 punti per il voto da 104/110 a 106/110;
- 4 punti per il voto da 107/110 a 109/110;
- 5 per il voto da 110/110 a 110/110 con lode.

b) voto riportato negli esami di profitto del Corso di Laurea in materie attinenti alla specializzazione (ad esempio: genetica umana, genetica molecolare, biologia molecolare, biologia cellulare e patologia molecolare - max **10** punti):

- 1 punto per esame superato con votazione compresa da 25/30 a 27/30;
- 2 punti per esame superato con votazione compresa da 28/30 a 30/30;
- 3 punti per esame superato con lode.

c) abstract della tesi di laurea (max **5** punti):

- 10 punti per tesi pienamente attinente;
- 5 punti per tesi parzialmente attinente;
- 0 punti per tesi non attinente.

d) pubblicazioni scientifiche in extenso (indicare massimo 10 pubblicazioni in extenso - max **10** punti):

- 3 punti per pubblicazione attinente, primo nome;
- 2 punti per pubblicazione attinente, non primo nome;
- 1 punto per pubblicazione parzialmente/non attinente, primo nome;
- 0,5 punti per pubblicazione parzialmente/non attinente, non primo nome.

## **MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA**

a) voto finale di laurea (max **10** punti);

- 2 punti per il voto <96/110;
- 3 punti per il voto da 96/110 a 99/110;
- 4 punti per il voto da 100/110 a 104/110;
- 6 punti per il voto da 105/110 a 108/110;
- 10 punti per il voto da 109/110 a 110/110 con lode.

b) voto riportato negli esami di profitto del corso di Laurea in materie attinenti alla specializzazione (esami concernenti insegnamenti relativi ai Settori Scientifico Disciplinari MED/07, BIO/19, BIO/12, MED/03, MED/04 - max **5** punti):

- 0,5 punti per esame superato con i pieni voti assoluti (dal 25/30 a 27/30);
- 1 punto per esame superato con i pieni voti assoluti e lode (da 28/30 a 30/30 con lode).

c) abstract della tesi di laurea (max **5** punti):

- 5 punti per tesi molto attinente;
- 2,5 punti per tesi parzialmente attinente;
- 0 punti per tesi non attinente.

d) pubblicazioni scientifiche (max **5** punti):

- fino a 1,5 punti per pubblicazione attinente, primo nome;
- fino a 1 punto per pubblicazione attinente, non primo nome;
- fino a 0,5 punti per pubblicazione parzialmente/non attinente, primo nome;
- fino a 0,4 punti per pubblicazione parzialmente/non attinente, non primo nome.

## **PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA:**

a) voto finale di laurea (max **5** punti):

- 1 punto per il voto <96/110;
- 1,5 punti per il voto da 96/110 a 99/110;
- 2 punti per il voto da 100/110 a 104/110;
- 3 punti per il voto da 105/110 a 108/110;
- 5 punti per il voto da 109/110 a 110/110 con lode.

b) voto riportato negli esami di profitto del corso di Laurea in materie attinenti alla specializzazione (fino ad un massimo di 7 esami - max **5** punti):

- 0,2 punti per esame superato con idoneità;
- 0,4 per esame superato con i pieni voti legali (< 25/30);
- 0,7 punti per esame superato con i pieni voti assoluti (dal 25/30 a 27/30);
- 1 punto per esame superato con i pieni voti assoluti e lode (da 28/30 a 30/30 con lode).

c) abstract della tesi di Laurea attinente alla tematica della specializzazione con queste prerogative: introduzione e scopo, materiali e metodi, risultati e conclusioni (max **5** punti);



d) pubblicazioni scientifiche (indicare un numero massimo di 10 pubblicazioni - max **10** punti):

- fino a 3 punti per pubblicazione attinente, primo nome;
- fino a 2 punti per pubblicazione attinente, non primo nome;
- fino a 1 punto per pubblicazione parzialmente/non attinente, primo nome;
- fino a 0,8 punti per pubblicazione parzialmente/non attinente, non primo nome.

e) altri titoli attinenti alla disciplina della Scuola (max **5** punti):

- Dottorato fino a 3 punti;
- Master fino a 1 punto.

### **STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA:**

a) voto finale di laurea (max **5** punti):

- 5 punti per il voto di 110/110 o 110/110 con lode;
- 4 punti per il voto da 106/110 a 109/110;
- 3 punti per il voto da 101/110 a 105/110;
- 2 punti per il voto da 97/110 a 100/110;
- 1 punto per il voto da 90/110 a 96/110;
- 0 punti per il voto inferiore a 90/110.

b) voto degli esami di profitto del corso di Laurea in materie attinenti alla Specializzazione (max **8** punti):

- 2 punti per esame superato con i pieni voti assoluti (da 27/30 a 30/30 con lode).

c) tesi di laurea valida per l'accesso alla Scuola attinente alla specializzazione (max **7** punti):

- 7 punti se pienamente attinente;
- 5 punti se attinente;
- 3 punti se sufficientemente attinente;
- 1 punto se poco attinente.

d) pubblicazioni scientifiche (max **10** punti): 2 punti per ogni pubblicazione in extenso su rivista indicizzata.

### **Art. 6 - Calendario delle prove**

#### **GENETICA MEDICA**

Prova scritta: **9 ottobre 2024.**

#### **MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA**

Prova scritta: **24 settembre 2024;**

Prova orale: **27 settembre 2024.**

#### **PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA**

Prova scritta: **3 ottobre 2024;**

Prova orale: **14 ottobre 2024.**

## STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA

Prova scritta: 24 settembre 2024.

Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale: gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione scritta.

**Alla pagina del sito d'Ateneo dedicata alle Scuole di Specializzazione verranno successivamente comunicate le informazioni relative al luogo e all' orario esatto di svolgimento delle prove.**

Alle pagine di cui sopra verrà poi data comunicazione dei risultati delle prove scritte.

Non verranno fornite comunicazioni personali, né scritte, né telefoniche circa i risultati delle prove dagli Uffici amministrativi.

I candidati sono tenuti a verificare eventuali avvisi e comunicazioni riguardanti modifiche delle date, luoghi e/o orari di svolgimento delle prove sul sito internet d'Ateneo alla pagina dedicata di cui sopra.

La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale.

### **Art. 7 - Presentazione domande di ammissione**

Per partecipare alle prove di ammissione, i candidati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica accedendo al portale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca – *Segreteria OnLine* attraverso il link <https://s3w.si.unimib.it/Home.do> dal giorno **28/08/2024 ore 12:00** e fino al termine improrogabile delle **ore 12:00 del giorno 10/09/2024**.

I candidati non ancora registrati nel sistema dovranno in primo luogo effettuare la REGISTRAZIONE dei propri dati anagrafici. I dati richiesti per la registrazione sono: dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo di residenza e domicilio, recapito telefonico ed e-mail.

A conclusione dell'inserimento dei dati, sono assegnati il NOME UTENTE e la PASSWORD, che dovranno essere conservati con cura, in quanto dovranno sempre essere utilizzati nelle successive fasi.

Utilizzando le credenziali personali i candidati dovranno poi effettuare il LOGIN e cliccare sulla voce di menù "SEGRETERIE", poi dovranno selezionare la voce "AMMISSIONE". Poi dovranno proseguire scegliendo il concorso "Scuola di Specializzazione SP4" (durata della Scuola 4 anni)/"Scuola di Specializzazione SP3" (durata della Scuola 3 anni) e selezionare il Concorso di ammissione della Scuola non medica di interesse.

Durante la procedura di iscrizione è richiesto obbligatoriamente l'inserimento degli estremi e della copia di un documento di identità e di una fototessera in formato digitale con una risoluzione di almeno 300x400 pixel, inoltre è necessario effettuare l'upload dei titoli valutabili ai fini dell'ammissione. Pertanto si raccomanda di preparare la documentazione da allegare in files formato pdf non superiore a 12 MB prima di effettuare l'iscrizione alle prove.

**La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come autocertificazione, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000.**

### **Inserimento dei titoli valutabili: candidati con titolo italiano**

Al termine della procedura di iscrizione i candidati in possesso di titolo di studio italiano devono effettuare l'upload, nella pagina di Riepilogo dell'iscrizione al concorso, Sezione "[Inserisci/Modifica Titoli di valutazione](#)", di:

- Autocertificazione del titolo di studio posseduto, con esami sostenuti e relativa votazione;
- Tesi di laurea (unico file in formato pdf) / abstract della tesi;
- Pubblicazioni.

Al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione i titoli posseduti ed i documenti richiesti devono essere caricati on-line in formato elettronico PDF: la denominazione di ogni file deve riportare il COGNOME ed il NOME del candidato e la tipologia del titolo valutabile (es. "ROSSI MARIO-Tesi di laurea").

(La ricevuta cartacea della domanda di ammissione non deve essere consegnata a mano ai fini dell'ammissione stessa.)

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge n. 183/2011, i titoli rilasciati da una Pubblica Amministrazione dovranno essere dichiarati obbligatoriamente mediante autocertificazione. A tale scopo i candidati potranno avvalersi dei modelli di autocertificazione disponibili sul sito d'Ateneo alla pagina dedicata alle autocertificazioni <https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti/certificati-e-autocertificazioni> per autocertificare i titoli di studio posseduti. La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre. L'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

La mancata presentazione dei titoli relativi alla tesi e alle pubblicazioni non invalida la domanda di ammissione al concorso, ma non ne consente la relativa valutazione.

ATTENZIONE - Non saranno presi in esame dichiarazioni, titoli e pubblicazioni pervenuti a Bando scaduto.

### **Inserimento dei titoli valutabili: candidati con titolo straniero**

I cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, i cittadini comunitari ovunque residenti e i cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia accedono alla formazione universitaria a parità di condizioni con i laureati italiani (Laurea e Abilitazione all'esercizio della professione).

I cittadini extracomunitari residenti all'estero possono essere ammessi al concorso secondo le indicazioni ministeriali reperibili in internet al seguente indirizzo: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>. L'ammissione avviene secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'Università e della Ricerca, a condizione che i candidati superino le prove di ammissione, collocandosi utilmente in graduatoria.

L'equivalenza del titolo accademico straniero, ai soli fini dell'ammissione alla Scuola di Specializzazione, sarà deliberata dal Consiglio di Scuola. In caso di delibera negativa, il candidato sarà escluso dalla graduatoria di merito.

I candidati in possesso di titolo di studio straniero devono presentare la domanda on line avendo cura di dichiarare anche l'anno di conseguimento del titolo finale degli studi secondari; e devono allegare la seguente documentazione (effettuando l'upload, nella pagina di Riepilogo dell'iscrizione al concorso, Sezione "[Inserisci/Modifica Titoli di valutazione](#)"):

1. titolo accademico accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana o inglese, se il titolo è emesso in lingue diverse;
2. certificato degli esami/Transcript of Records accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana o inglese, se il titolo è emesso in lingue diverse;
3. Syllabus che consiste nella descrizione dettagliata dei programmi di ogni disciplina, accompagnata da traduzione anche non ufficiale in italiano o in inglese se emesso in una lingua diversa da italiano o inglese.
4. Eventuale ulteriore documentazione relativa ai requisiti di accesso, secondo la normativa nazionale del Paese estero di emissione del titolo;
5. ricevuta relativa al pre-enrolment sul Portale UNIVERSITALY dell'anno accademico in corso per i candidati con cittadinanza extra-UE;
6. per i candidati extra-UE richiedenti visto, certificato di Livello B2 di conoscenza della lingua inglese.

Tutti i documenti rilasciati da CIMEA nell'ambito della convenzione con l'Università di Milano-Bicocca (Verification certificate; Certificate of Correspondence oppure Certificate of Comparability scaricabile gratuitamente dalla piattaforma CIMEA ARDI Automatic Recognition Database Italia platform), quando richiesti, devono essere inviati alla seguente mail [credential.evaluations@unimib.it](mailto:credential.evaluations@unimib.it) entro e non oltre il 30 Settembre 2024. Per altri chiarimenti contattare la stessa mail [credential.evaluations@unimib.it](mailto:credential.evaluations@unimib.it).

L'Università può chiedere ad ogni candidato di produrre ulteriore documentazione ai fini della valutazione del titolo estero. Il mancato invio di documenti, la verifica del possesso di un titolo estero inadeguato ovvero la produzione di documentazione falsa sarà riferita al responsabile del settore didattico per l'adozione di adeguati provvedimenti.

I cittadini extra-UE richiedenti visto devono procedere alla registrazione sul Portale UNIVERSITALY alla voce "Studenti internazionali" per richiedere il Visto d'ingresso (tipo D - studio). L'immatricolazione è perfezionata unicamente a fronte del rilascio del visto di ingresso per studio in Italia, di esclusiva competenza delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero, indipendentemente dall'idoneità acquisita. Il diniego o il mancato ottenimento del visto di ingresso entro il 30 gennaio 2025 comporta la chiusura della carriera per tutti i corsi che non siano formalmente offerti solo in modalità telematica. Ogni candidato ha l'obbligo di produrre tutta la documentazione richiesta ai fini della valutazione del titolo estero. La mancata consegna della documentazione, la presentazione di titoli di studio non idonei per il livello del corso prescelto e/o la presentazione di documentazione falsa comporta la segnalazione al Responsabile del procedimento per l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.

### Stampa del bollettino di pagamento

A conclusione della procedura, stampare il bollettino di € **30,00** quale contributo spese. Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno **10/09/2024**, pena esclusione dalle prove.

Il bollettino può essere pagato nelle seguenti modalità:

- stampando l'avviso di pagamento, pagabile presso qualsiasi prestatore di servizio di pagamento del circuito PagoPA (es. banche, tabaccherie, ecc... NB: non presso le poste);
- pagando online: tramite apposito link presente nella propria pagina di Segreteria Online si può accedere alla funzione di pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di pagamento aderenti al circuito PagoPA (tra le modalità possibili vi sono addebito in c/c, pagamento con carta di credito);
- utilizzando il sistema CBILL: (il codice interbancario o codice SIA è: 1G192).

Saranno considerati validi solo i pagamenti effettuati entro il termine perentorio del **10/09/2024**, pertanto sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o tardivo pagamento, anche non imputabile al candidato.

In caso di mancata partecipazione al concorso d'ammissione non è previsto il rimborso del sopraindicato contributo.

Una volta acquisito il pagamento da parte dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca sarà possibile visualizzare, tramite il servizio *Segreteriaonline*, la ricevuta di iscrizione alla prova. Tale ricevuta può essere stampata, ma non deve essere consegnata.

L'inoltro della domanda di ammissione all'Università avviene automaticamente con la chiusura definitiva della procedura tramite le Segreterie Online. Pertanto non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione di materiale cartaceo agli uffici.

### **Art. 8 - Candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)**

I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento possono richiedere supporti aggiuntivi presentando la certificazione all'atto dell'iscrizione al test.

La certificazione di disabilità deve essere:

- o rilasciata dall'INPS, ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971 (invalidità civile);
- o rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni (certificato di handicap).

La diagnosi di DSA deve:

- rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011);
- riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali con le indicazioni delle aree di forza e debolezza.
- Deve inoltre essere stata rilasciata da strutture del SSN o da enti o professionisti accreditati dalle Regioni e da non più di 3 anni se eseguita prima della maggiore età del candidato (art. 3 L. n. 170/2010 e successivo Accordo Stato-Regioni del 24/07/2012).

I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione prevista.

Per gli eventuali supporti aggiuntivi predisposti dall'Ateneo, i candidati verranno contattati direttamente dallo Spazio B.Inclusion. La mancata conferma via e-mail da parte del candidato verrà considerata come rinuncia ai supporti richiesti.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare lo Spazio B.Inclusion con largo anticipo rispetto alla data del test, scrivendo all'indirizzo e-mail [supporti.ammissioni@unimib.it](mailto:supporti.ammissioni@unimib.it).

### **Art. 9 - Norme per lo svolgimento delle prove e Commissioni giudicatrici**

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire il documento di identità in corso di validità, preferibilmente lo stesso che è stato indicato in fase di ammissione.

I candidati non comunitari dovranno esibire una fotocopia del permesso di soggiorno o del visto d'ingresso in Italia.

**I candidati che si presenteranno senza uno di questi documenti, con documenti non validi o dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento, non saranno ammessi alla prova.**

Durante le prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, usare cellulari, apparecchiature o strumenti elettronici di qualsiasi tipo, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi di ammissione sono proposte dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, approvate dal Consiglio di Dipartimento e nominate con Decreto Rettorale e sono composte dal Direttore della Scuola, da quattro Professori di ruolo e/o Ricercatori afferenti alla Scuola e da due supplenti. È nominato Presidente della Commissione Giudicatrice il Direttore della Scuola.

Alle Commissioni Giudicatrici è affidato il compito di sovrintendere al corretto svolgimento delle prove d'esame di cui all'art. 4 e di provvedere alla formazione della graduatoria di merito.

Le Commissioni Giudicatrici provvederanno alla valutazione dei titoli di cui all'art. 5 sulla base dei criteri già stabiliti dai rispettivi Consigli delle Scuole ed approvati in sede di Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery).

#### **Art.10 - Graduatorie**

Le graduatorie di merito dei candidati, formate secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, verranno rese note tramite pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo e sul sito internet d'Ateneo alle pagine dedicate alle Scuole di Specializzazione.

Le graduatorie di merito verranno approvate con Decreto Rettorale non appena l'Ufficio per la Didattica delle Scuole di Specializzazione del Settore Rapporti con il SSN e Scuole di Specializzazione riceverà regolari verbali da parte delle Commissioni Giudicatrici.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191, a parità di punteggio tra due o più candidati nella graduatoria di merito, prevale il candidato più giovane.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Qualora i posti riservati ai candidati di cui all'art. 2 del presente Bando non vengano coperti, saranno assegnati ai candidati della categoria dei posti ordinari nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Le suddette modalità di pubblicazione della graduatoria e dei termini di immatricolazione hanno valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti e non sono pertanto previste comunicazioni personali ai partecipanti alle prove, se non in caso di copertura di posti vacanti.

#### **Art.11 - Immatricolazione**

I candidati utilmente collocati dovranno procedere all'immatricolazione entro il termine perentorio che verrà pubblicato con la graduatoria sul sito web d'Ateneo alla pagina dedicata alle Scuole di Specializzazione.

Coloro i quali non rispettassero tale scadenza saranno considerati rinunciatari.

**Si sottolinea che l'immatricolazione si intende perfezionata con il versamento della prima rata entro i medesimi termini previsti per l'immatricolazione.**

Per effettuare l'immatricolazione i candidati ammessi dovranno seguire le istruzioni per l'immatricolazione tramite *SegreteriaOnline*, le quali verranno pubblicate sul sito d'Ateneo alle pagine dedicate alle Scuole di Specializzazione.

I posti eventualmente resisi vacanti, per decadenza dal diritto o rinuncia, saranno messi a disposizione dei candidati classificati successivamente in graduatoria di merito, i quali saranno contattati tramite e-mail dall'Ufficio per la Didattica delle

Scuole di Specializzazione. A detti candidati verrà comunicato il termine entro il quale, pena decadenza, dovranno presentare domanda di immatricolazione.

All'atto dell'immatricolazione sarà richiesto il versamento della I rata delle tasse universitarie che per l'a.a. 2023/2024 è di € 600,00. L'importo della II rata, da versare entro il **16 maggio 2025**, è di € 900,00.

Coloro i quali avessero ottenuto l'ammissione a più Scuole di Specializzazione sono tenuti ad optare per una sola di esse.

#### **Art. 12 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti**

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Capo Settore Rapporti con il SSN e Scuole di Specializzazione, Dott. Armando Di Troia - Area Didattica e dei Servizi agli Studenti (e-mail: armando.ditroia@unimib.it).

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d'accesso agli atti del procedimento ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 13 - Avvertenze**

L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza, del recapito o dell'email da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati sono i soli responsabili delle informazioni e dei dati dichiarati e sono pertanto tenuti a controllarne l'esattezza prima della consegna della domanda.

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca si riserva di effettuare le opportune verifiche, anche a campione, sui dati autocertificati. L'immatricolazione è effettuata sotto condizione di tale verifica.

Se a seguito del controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, si procede all'annullamento d'ufficio dell'immatricolazione (art. 21-nonies L. 241/90), fermo restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). È possibile prendere visione della informativa al seguente link <https://www.unimib.it/informativa-studenti>.

#### **Art. 15 - Contatti**

##### **Ufficio per la Didattica delle Scuole di Specializzazione**

E-mail: [carriere.specializzandi@unimib.it](mailto:carriere.specializzandi@unimib.it)

##### **Disabilità e DSA - Spazio B-Inclusion**

E-mail: [info.binclusion@unimib.it](mailto:info.binclusion@unimib.it)

##### **Ufficio Orientamento in Ingresso e in Itinere**

E-mail: [orientamento@unimib.it](mailto:orientamento@unimib.it)

Sito Web: <https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-placement/servizio-orientamento-studenti-sos>

### **Ufficio International Admissions and Credential Evaluations**

Valutazione dei titoli di studio acquisiti all'estero: [credential.evaluations@unimib.it](mailto:credential.evaluations@unimib.it)

Informazioni sulla procedura di richiesta del visto per cittadini extra-UE residenti all'estero: [visa.applicationforstudy@unimib.it](mailto:visa.applicationforstudy@unimib.it)

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito [www.unimib.it](http://www.unimib.it). - sezione "Internazionalizzazione" - "Informazioni per studenti stranieri".

**Avvertenza:** Gli Uffici dell' Ateneo osserveranno un periodo di chiusura obbligatoria **dal 12 al 16 agosto 2024**.

### **Art. 16 - Pubblicità**

Il presente Bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo ed è consultabile sul sito internet dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca ([www.unimib.it](http://www.unimib.it)). Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Tutte le pubblicazioni previste dal presente bando hanno valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge, pertanto l'Ateneo non provvederà all'invio di notifiche e comunicazioni personali ai candidati.

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

*(Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)*